



COMUNE DI BENEVELLO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE.

L'anno duemiladue addì ventotto del mese di gennaio alle ore zero e minuti zero nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione * ed in seduta chiusa al pubblico di * convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. RAPALINO Mauro - Sindaco	Si
2. ABRIGO Enzo - Assessore	Si
3. CARBONE Ivano - Assessore	Si
4. GANDOLFO Giancarlo - Assessore	Si
5. MURIALDO Lorenzo - Assessore	Si
6. GRISOTTO Maria Teresa - Consigliere	Si
7. RAPALINO Saverio - Consigliere	Si
8. CHIARLA Angelo - Consigliere	Si
9. DESTEFANIS Danilo - Consigliere	Si
10. AGOSTO Mario - Consigliere	Si
11. FERRERO Massimo - Consigliere	Si
12. ZANTONELLO Luca - Consigliere	No
13.	
	Totale Presenti: 10
	Totale Assenti: 2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor Dott.ssa BUE Carla il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor RAPALINO Mauro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che il Comune di Benevello risulta sprovvisto di disciplina regolamentare con riferimento alla polizia rurale;

RAVVISATA la necessità di adottare una disciplina regolamentare avente ad oggetto la polizia rurale allo scopo di addivenire ad un miglior controllo del territorio comunale con particolare riferimento alle situazione che possono ingenerare disturbo, danni o pericoli per la collettività;

VISTO ED ESAMINATO lo schema di regolamento composto di n. 56 articoli ed allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di approvare il regolamento in argomento;

ACQUISITO il preventivo parere in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

CON VOTI n. 10 favorevoli, n.0 contrari, n. 0 astenuti espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente;

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, il Regolamento Comunale di Polizia Rurale nel testo composto di n. 56 allegato al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale.

COMUNE DI BENEVELLO

Provincia di CUNEO

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

SOMMARIO

Titolo I - Generalita' Del Regolamento

Art. 1 Limiti del regolamento	Pag. 7
Art. 2 Oggetto del servizio di polizia rurale.	Pag. 7
Art. 3 Organi preposti al servizio di polizia rurale.	Pag. 7

Titolo II - Rispetto dei Beni Privati e Beni Comunali

Art. 4 Passaggio sui fondi privati.	Pag. 7
Art. 5 Passaggio su fondi comunali.	Pag. 8
Art. 6 Sentieri panoramici.	Pag. 8
Art. 7 Altri passaggi per mezzi sportivi e per motivi di svago.	Pag. 8
Art. 8 Sciami di api.	Pag. 8
Art. 9 Appropriazione di prodotti.	Pag. 8

Titolo III - Pascolo

Art. 10 Pascolo degli animali.	Pag. 9
Art. 11 Pascolo lungo le strade pubbliche e private e in fondi privati.	Pag. 9
Art. 12 Pascolo abusivo.	Pag. 9
Art. 13 Attraversamento di centro abitato.	Pag. 10
Art. 14 Bestiame a soccida.	Pag. 10

Titolo IV - Fabbricati Rurali E Pertinenze.

Art. 15 Igiene dei fabbricati rurali.	Pag. 10
Art. 16. Prevenzione antincendio.	Pag. 10
Art. 17 Depositi di esplosivi ed infiammabili.	Pag. 10
Art. 18 Acque piovane e non.	Pag. 11
Art. 19 Allevamenti.	Pag. 11
Art. 20 Concimaie.	Pag. 12
Art. 21 Annaffiamento con acque luride.	Pag. 13
Art. 22 Cani da guardia.	Pag. 13
Art. 23 Abbeveratoi per animali.	Pag. 13

Titolo V - Fossi, canali, distanze alberi, rami e sponde

Art. 24 Libero deflusso delle acque.	Pag. 13
Art. 25 Distanze per fossi , canali e alberi.	Pag. 13
Art. 26 Distanze per alberi e piantagioni	Pag. 14
Art. 27 Regimazione Delle Acque.	Pag. 14
Art. 28 Spurgo e pulizia fossi e canali.	Pag. 15
Art. 29 Recisione rami protesi e radici e pulizia sponde.	Pag. 15
Art. 30 Lavorazioni del terreno.	Pag. 15
Art. 31 Canali ed opere consortili.	Pag. 16
Art. 32 Dilavamento superficiale acque piovane.	Pag. 16

Titolo VI - Malattie delle piante e la loro difesa

Art. 33 Difesa contro le malattie delle piante.	Pag. 16
Art. 34 Danni da deriva.	Pag. 17
Art. 35 Cartelli per trattamenti velenosi.	Pag. 17
Art. 36 Contenitori di antiparassitari.	Pag. 17
Art. 37 Residui di coltivazione.	Pag. 17
Art. 38 Terreni ingerbiditi e vigneti incolti.	Pag. 17

Titolo VII - Malattie bestiame e trasporto letame

Art. 39 Obbligo di denuncia.	Pag. 18
Art. 40 Malattie contagiose.	Pag. 18
Art. 41 Animali morti per malattie infettive.	Pag. 18
Art. 42 Igiene delle stalle.	Pag. 18
Art. 43 Trasporto del letame.	Pag. 19

Titolo VIII - Manutenzione ed uso delle strade

Art. 44 Sicurezza nella circolazione stradale	Pag. 19
Art. 45 Transito di mezzi cingolati.	Pag. 19
Art. 46 Strade interpoderali.	Pag. 19
Art. 47 Strade vicinali ed interpoderali.	Pag. 20

Titolo IX - Disturbo della quiete pubblica

Art. 48 Colture agrarie e loro limitazioni.	Pag. 20
Art. 49 Gli allevamenti.	Pag. 20

Titolo X - Accensione fuochi e prevenzione incendi

Art. 50 Accensione fuochi.	Pag. 21
Art. 51 Prevenzione incendi.	Pag. 21

Titolo XX - Controlli e sanzioni

Art. 52 Violazioni e sanzioni.	Pag. 21
Art. 53 Ripristino ed esecuzione d'ufficio.	Pag. 21
Art. 54 Sequestro e custodia.	Pag. 22
Art. 55 Sanzioni pecuniarie	Pag. 22

Titolo XXI - Disposizioni transitorie e finali

Art. 56 Entrata in vigore.	Pag. 22
----------------------------	---------

Titolo I

GENERALITA' DEL REGOLAMENTO

Art. 1

LIMITI DEL REGOLAMENTO.

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio comunale.

Art. 2

OGGETTO DEL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE.

Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che interessano in genere le coltivazioni, le attività agricole e la realtà rurale nella sua globalità.

Art. 3

ORGANI PREPOSTI AL SERVIZIO DI POLIZIA RURALE.

Il servizio di polizia rurale è svolto, alle dirette dipendenze del Sindaco, dagli ufficiali e agenti della Polizia Municipale nonché dagli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria a norma delle disposizioni vigenti. In assenza di Polizia Municipale, tale servizio può essere svolto su incarico specifico del Sindaco da Messo Comunale, Cantoniere Comunale, Assessore o Consigliere Comunale.

Titolo II

RISPETTO DEI BENI PRIVATI E BENI COMUNALI

Art. 4

PASSAGGIO SUI FONDI PRIVATI.

E' proibito entrare o passare abusivamente senza necessità attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinti o ripari.

Gli aventi diritto di passaggio sui fondi altrui per servitù acquistata o per aver ottenuto temporaneamente il permesso dal proprietario, devono usare la massima cura affinché non vengano danneggiati i raccolti pendenti, le piante, le siepi e qualunque altra cosa inerente ai fondi stessi.

Il diritto di passaggio per fondi altrui non deve eccedere la forma prevista per la servitù legittimamente acquistata o il permesso ottenuto dal proprietario. Non si dovrà cioè deviare

dalla strada consueta o espressamente determinata, né sarà lecito passare con bestiame o veicoli se il diritto di passaggio è concesso solo ai pedoni.

Art. 5

PASSAGGIO SU FONDI COMUNALI.

E' vietato il passaggio sui terreni comunali senza autorizzazione. Chi avesse il permesso di attraversare i terreni comunali, è tenuto ad osservare le norme per il passaggio sui terreni privati dettate nell'articolo precedente.

E' vietato in ogni caso fare impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del Comune. E' pure vietato il rinnovamento di siepi lungo i fondi privati ai confini con quelli comunali e con le strade pubbliche e vicinali, senza avere previamente avvisato il Sindaco ed averne ottenuta l'autorizzazione.

Art. 6

SENTIERI PANORAMICI.

La definizione e la realizzazione di sentieri panoramici per la percorrenza da parte dei turisti in forma organizzata, in gruppi o singolarmente, deve preventivamente essere autorizzata in forma scritta dal Sindaco.

Il passaggio di tali sentieri in fondi privati deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dall'avente diritto. Il passaggio di tali sentieri in fondi comunali deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco.

Il concessionario di tali autorizzazioni è responsabile di tutte le attività agricole condotte sul fondo comprese le aspersioni di antiparassitari e di sostanze contro le erbe infestanti e di tutte quelle operazioni che possono in qualche modo causare danno a coloro che percorrono tali sentieri.

Art. 7

ALTRI PASSAGGI PER MEZZI SPORTIVI E PER MOTIVI DI SVAGO.

E' vietato attraversare terreni, capezzagne, campi privati con veicoli fuoristrada, motocicli da motocross e motori in genere senza specifico consenso dagli aventi diritto.

Art. 8

SCIAMI DI API.

Con riferimento alle norme del Codice Civile, chi dovesse recuperare sciami di api dei propri alveari su fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle culture, alle piante ed agli allevamenti.

Con richiamo alle disposizioni dell'articolo 924 del Codice Civile, gli sciami scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi soltanto quando il proprietario degli sciami non li abbia inseguiti entro due giorni, od abbia cessato durante due giorni di inseguirli.

Art. 9

APPROPRIAZIONE DI PRODOTTI.

Con richiamo al Codice Penale, è vietato senza il consenso del conduttore racimolare, vendemmiare, rastrellare e raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente dal raccolto. Se il permesso è stato rilasciato per iscritto, dovrà essere presentato ad ogni richiesta agli agenti di Polizia Giudiziaria o ad altri incaricati del servizio di Polizia Rurale. Nel caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso per iscritto.

Nel caso di frane che spostino una parte più o meno ampia della cultura su fondo altrui, il proprietario della coltivazione ha il diritto di raccogliere i frutti di tale cultura per l'annata agraria in corso, fatti salvi i diritti dei terzi.

I frutti cadenti dalle piante, anche se esse sono su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso: i frutti delle piante in deroga alle distanze di norma, ricadenti oltre il confine, sono di proprietà del confinante.

E' permesso raccogliere funghi e tartufi su fondi altrui senza il consenso del proprietario o dell'avente diritto. Tuttavia questi può vietare tale possibilità mediante apposizione, sul limite della sua proprietà, di cartelli richiamanti tale divieto in base alla norma vigente, posti in maniera visibile e continuata uno dell'altro.

Titolo III

PASCOLO

Art. 10

PASCOLO DEGLI ANIMALI.

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi o molestia ai passanti o provochi pericolo per i ciclomotori e gli automezzi di ogni genere in transito. Nelle ore notturne, il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.

Art. 11

PASCOLO LUNGO LE STRADE PUBBLICHE E PRIVATE E IN FONDI PRIVATI.

Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre il preventivo permesso del Sindaco. Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati occorre avere il preventivo consenso del proprietario.

Art. 12

PASCOLO ABUSIVO.

Ferme restando le disposizioni in cui agli articoli 843 comma 3° e 925 del Codice Civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o d'uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, sarà perseguito ai sensi della legge.

Art. 13

ATTRAVERSAMENTO DI CENTRO ABITATO

Ferme restando le norme del Codice della strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione di animali, nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori di mandrie di bestiame di qualunque specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata.
Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

Art. 14

BESTIAME A SOCCIDA.

Chiunque assume bestiame forestiero a soccida, deve informare l'Ufficio Comunale, denunciando la specie e il numero dei capi che prende per l'accrescimento.

Titolo IV

FABBRICATI RURALI E PERTINENZE.

Art. 15

IGIENE DEI FABBRICATI RURALI.

I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie devono essere costruiti in corpi separati e mantenuti secondo le prescrizioni del presente regolamento e di quello di igiene.

Art. 16

PREVENZIONE ANTINCENDIO.

Le abitazioni devono essere costruite in materiali idonei, con esclusione di tetto di paglia o di altro materiale soggetto ad incendi. I fienili devono essere disposti a adeguata distanza dalle case rurali.

Art. 17

DEPOSITI DI ESPLOSIVI ED INFIAMMABILI.

Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplosive ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano tale materia.

Art. 18
ACQUE PIOVANE E NON.

I fabbricati rurali e le pertinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana incanalata in modo da evitare danno alle strade.

I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da permettere il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque d'uso domestico, provenienti dai pozzi, cisterne, ecc..

E' vietato tenere stillicidi e disperdere acque di scarico in fossi aperti o di creare ristagni in fondi confinanti. Queste opere devono essere conformi alle norme d'igiene e sanità previste dalla legge.

Art. 19
ALLEVAMENTI.

Si considera, ai fini del presente regolamento, allevamento, lo spazio interno ed esterno al fabbricato adibito alla detenzione di:

- due o più capi bovini ed equini
- tre o più capi suini
- 15 o più capi ovicaprini
- 40 o più capi avicunicoli.

Per la costruzione di stalle e fabbricati rurali per allevamenti di bestiame dovranno osservarsi le seguenti distanze:

ALLEVAMENTI DI SUINI

distanza da residenza del conduttore	m. 40
distanza da singole residenze civili in area agricola con filtro verde	m. 200
distanza da confini	m. 50
distanza da aree residenziali, nuclei abitativi con filtro verde	m. 350

allevamenti di bovini , equini , ovini e caprini

STALLE / CONCIMAIE

distanza da residenza del conduttore	m. 20	m. 25
distanza da singole residenze civili in area agricola con filtro verde	m.100	m.100
distanza da confini	m. 40	m. 40
distanza da aree residenziali, nuclei abitativi con filtro verde	m. 100	m. 100

ALLEVAMENTI AVICUNICOLI E DA PELLICCIA IN GENERE

distanza da residenza del conduttore	m. 40
distanza da singole residenze civili in area agricola con filtro verde	m. 80
distanza da confini	m. 40
distanza da aree residenziali, nuclei abitativi con filtro verde	m. 350

E' comunque vietata la costruzione o ricostruzione o riapertura o ampliamento di stalle all'interno del centro abitato.

Gli allevamenti di animali, fatta eccezione di quelli tradizionali di tipo domestico annessi alle case rurali, sono compresi nell'elenco delle attività insalubri di 1^a classe e pertanto

devono adottare tutte le misure e i dispositivi atti a non arrecare pregiudizio di carattere igienico sanitario.

I pavimenti di detti locali debbono essere impermeabili e costruiti con appositi canali per lo scorrimento dei rifiuti liquidi e delle acque di lavaggio.

Le stalle debbono essere fornite di ampie finestre per la ventilazione, munite di reti per la difesa dalle mosche.

La cubatura, tenuto conto delle effettive possibilità di ricambio dell'aria confinata, deve essere proporzionata al numero, specie e taglia degli animali.

Art. 20 **CONCIMAIE.**

Le stalle come sopra individuate devono essere dotate di concimaia e relativo pozzo a tenuta costruiti secondo le seguenti caratteristiche:

platea impermeabile in cemento, con inclinazione verso il pozzo a tenuta, di superficie dimensionata alla potenzialità massima dell'allevamento tale da garantire una capacità ritentiva di almeno 90 giorni;

cordoli di contenimento su tre lati alti almeno 30 cm.;

pozzo a perfetta tenuta stagna per la raccolta dei liquami dimensionato in modo tale da garantire una capacità sufficiente per almeno 90 giorni.

In casi particolari l'autorità sanitaria potrà imporre la copertura e/o tamponamento laterale della concimaia.

Le concimaie esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e situate a una distanza inferiore rispetto a quella prescritta vengono riconosciute in deroga a quanto sopra e non possono essere ampliate.

Per gli allevamenti suinicoli dovranno prevedersi idonee strutture, secondo le tecniche di allevamento, tali da garantire una ritenzione del liquame e del palabile pari ad almeno 90 gg. Tali strutture (vasche a tenuta ecc.) dovranno essere preferibilmente chiuse o in caso contrario avere opportune protezioni e filtro verde perimetrale. In ogni caso comunque dovranno avere idonei dispositivi che permettano la facile identificazione di eventuali perdite.

Per le concimaie esistenti all'interno del centro abitato si prescrive la rimozione quotidiana del letame e dei liquami.

Restano ferme per gli allevamenti le disposizioni vigenti in materia di industrie insalubri di 1° classe.

Al fine di evitare il diffondersi di esalazioni maleodoranti i concimi di origine animale, dispersi su terreno a scopo agronomico, dovranno essere interrati a profondità adeguata entro le 24 ore successive allo spandimento stesso. Nel caso fosse possibile utilizzare forme di spandimento ad interrimento diretto (tipo liquame suini), tale metodica è da preferirsi.

Per quanto concerne i cumuli di pollina, questi dovranno essere per quanto possibile evitati e comunque previsti ad una distanza di almeno 400 metri da centri abitati, da edifici singoli con permanenza di persone e da strade comunali, provinciali, statali e da captazione idriche potabili.

Tali cumuli non potranno esser rimossi nel periodo che va dal 1 giugno al 30 agosto

Art. 21

ANNAFFIAMENTO CON ACQUE LURIDE.

E' proibito annaffiare per aspersione gli ortaggi e le altre culture con pozzo nero., con colaticcio, con acque luride od inquinate.

Art. 22

CANI DA GUARDIA.

I cani a guardia degli edifici rurali, siti in prossimità delle strade, non possono essere lasciati liberi ma devono essere assicurati ad idonea catena.

I ricoveri dei cani da guardia e lo spazio di movimento dei cani stessi debbono essere alla distanza minima di 5 metri dal confine delle proprietà vicine, salvo esista idonea delimitazione di confine (rete metallica, muretto ecc.)

Art. 23

ABBEVERATOI PER ANIMALI.

Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato di lavare in essi il bucato e di immettere oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli. Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici.

Titolo V

FOSSI, CANALI, DISTANZE ALBERI, RAMI E SPONDE

Art. 24

LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE.

I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro ai fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.

Art. 25

DISTANZE PER FOSSI , CANALI E ALBERI.

Per la realizzazione di fossi di scolo, canali e scavi in genere, la distanza dai confini deve essere, come minimo, pari alla profondità dei medesimi. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero alla base dell'opera di sostegno.

Art. 26
DISTANZE PER ALBERI E PIANTAGIONI

A) Distanze piantagioni

- Per i piantamenti di alberi di alto fusto a filare unico siti in adiacenza a terreni coltivati e classificati come tali deve osservarsi la distanza di mt. 10 dal confine della proprietà. La distanza da osservarsi dalle strade comunali è pari a mt. 10. Tale distanza deve essere rispettata anche se sono interposte strade, fossi, canali.
- Per i piantamenti di alberi di alto fusto a più filari o a bosco in adiacenza a terreni coltivati e classificati come tali, lungo le strade private di proprietà di confinanti deve osservarsi la distanza di mt. 10 dal confine di proprietà. La distanza da osservarsi dalle strade comunali è pari a mt. 10.
- Per i piantamenti di alberi non di alto fusto quali di fruttiferi compreso il nocciolo, siti in adiacenza a terreni coltivati deve osservarsi la distanza di mt. 4 dal confine di proprietà. Eguale distanza deve essere osservata dalle strade comunali.
- Per i piantamenti di viti, arbusti e piante da frutto allevate a controspalliera deve osservarsi la distanza di mt. 4 dal confine di proprietà. Eguale distanza deve essere osservata dalle strade comunali.
- Per l'impianto di vivai di piante arboree di varie specie deve osservarsi la distanza di mt. 3 dal confine di proprietà e gli astoni, o le piantine devono essere rimosse entro 3 anni dalla messa a dimora. Eguale distanza deve essere osservata dalle strade comunali.
- Sono concesse deroghe alle distanze di cui ai punti precedenti a condizione che le parti private convengano ad un accordo scritto.
- Le distanze sopra specificate si applicano nelle zone agricole indicate come tali nel Piano Regolatore del Comune, restano escluse dalla disciplina le zone del centro urbano e frazioni delimitate dal Piano stesso, per le quali trovano applicazione le norme di cui agli art. 873 3e seguenti del Codice Civile.

B) MISURE DELLE DISTANZE

La distanza si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina. Le distanze non si osservano se sul confine esiste un muro divisorio proprio o comune purchè le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro stesso.

C) AREA DI RISPETTO PER INCOLTI

Nel caso di incolti confinanti con terreni coltivati, o strade comunali, deve essere garantita, attraverso potature, decespugliamento ecc. una distanza di mt. 5 dal confine di proprietà di tutte le piante ed arbusti cresciuti spontaneamente o piantati.

Art. 27
REGIMAZIONE DELLE ACQUE.

E' necessario richiedere il consenso del proprietario del fondo sottostante per far sfociare i tubi di drenaggio sotterraneo. Per evitare ristagno dell'acqua è consigliabile sfociare nei rivi o nelle scarpate concordemente con i proprietari.

E' proibito danneggiare in qualsiasi modo (con scavi, scassi o altro) le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, o lordare le medesime in qualsivoglia maniera.

Secondo le norme del Codice civile è proibito a chiunque di deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale, o di riversarla sulle strade. E' altresì proibito convogliarla con tubazioni od altri manufatti per sfociarla sui fondi del proprietario sottostante. Queste opere vanno concordate con i confinanti che anche de danno il loro consenso per l'attraversamento della proprietà non sono obbligati a concorrere alle spese di realizzazione.

I fossi stabiliti nelle proprietà private per rendere innocue le acque di scorrimento e regolare il deflusso, devono aver percorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

Così pure i terreni seminativi nudi od arborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

Art. 28

SPURGO E PULIZIA FOSSI E CANALI.

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo, di fossati o canali privati, è fatto d'obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

Gli attraversamenti dei fossi delle strade comunali e vicinali che servono per l'accesso alle proprietà limitrofe devono essere spurgati dai proprietari.

Art. 29

RECISIONE RAMI PROTESI E RADICI E PULIZIA SPONDE.

I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale.

Inoltre sono tenuti a mantenere i condotti di acqua e ponti laterali alle strade che servono per l'accesso ai fondi, in modo che non possa derivarne danno alle strade.

I proprietari dei terreni coerenti alle strade comunali hanno l'obbligo altresì di tenere pulite le scarpate ascendenti e discendenti, oltre ad asportare periodicamente le piccole porzioni di terreno franato nella cunetta stradale o comunque il materiale che per colpa loro ivi sia franato. In caso di trascuratezza o di inadempienza da parte del proprietario o di chi per esso, il Comune potrà compiere dette operazioni a spese del trasgressore, ferma restando la contravvenzione accertata.

Art. 30

LAVORAZIONI DEL TERRENO.

I frontisti delle strade pubbliche, vicinali o di altro uso pubblico non possono lavorare il terreno dei loro fondi sul lembo delle strade, ma devono lasciare lungo di esso lo spazio per creare la regolare capezzagna di almeno mezzo metro dalla cunetta o un metro dalla strada asfaltata e per volgere l'aratro ed i mezzi meccanici senza provocare danno alle strade, alle siepi ed ai fossi. Inoltre, dovendo provvedere all'impianto di nuovi vigneti o nocioleti o al reimpianto di esistenti su appezzamenti situati lungo strade comunali o di grado superiore (provinciali, statali) tra il fondo coltivato ed il ciglio della strada deve

essere rispettata la distanza minima di 4 metri. Gli impianti già esistenti all'entrata in vigore della presente norma che, rispetto alle strade, siano ad una distanza inferiore a 3 metri sono tollerati purché siano collocati a non meno di metri 2 dal ciglio della strada medesima: in ogni caso, se nello svolgimento delle operazioni culturali o nel transito dei mezzi meccanici, verranno recati danni ai fossi ed alle strade, i relativi proprietari sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati oppure al ripristino a loro spese. Gli impianti già esistenti all'entrata in vigore della presente norma che, rispetto alle strade pubbliche o private siano a distanza inferiore a metri 2 devono essere adeguati alla norma entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento; quelli che si trovano tra i 2 e i 4 metri dovranno essere adeguati su richiesta.

Art. 31

CANALI ED OPERE CONSORTILI.

Per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinati all'irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano, se esistenti, le norme in materia del regolamento del consorzio stesso.

In mancanza, si applicano quelle di cui al presente capo.

Art. 32

DILAVAMENTO SUPERFICIALE ACQUE PIOVANE.

I proprietari ed i conduttori dei vigneti (in particolare quelli impiantati a rittochino) e degli altri coltivi dai quali, in seguito ad eventi meteorici, vi sia dilavamento superficiale verso le proprietà e/o le strade sottostanti, debbono adoperarsi per evitare danni alle proprietà ed alle strade sottostanti con la realizzazione di scoline, fossi, drenaggi, inerbimento o altri interventi e la loro sistematica manutenzione e mantenimento in funzionalità.

Una particolare attenzione dev'essere dedicata ai terreni confinanti con le strade pubbliche, al fine di evitare danni alla collettività.

Nel caso queste precauzioni non vengano assunte in maniera adeguata o vengano eseguite lavorazioni al terreno in maniera sconsiderata ed i danni alle proprietà e/o alle strade sottostanti si ripetano in modo continuativo (salvo i casi di eventi meteorici di eccezionale portata), i proprietari ed i conduttori debbono far fronte ai danni arrecati.

Titolo VI

MALATTIE DELLE PIANTE E LA LORO DIFESA

Art. 33

DIFESA CONTRO LE MALATTIE DELLE PIANTE.

Allo scopo della difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:

- Salve le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 Giugno 1931, n. 987, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 Ottobre 1933, n. 1700, e modificate con R.D. 2 Dicembre 1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ed altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al competente Servizio Regionale per l'agricoltura o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiano diffusibili

- o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;
- Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio.
 - Nella lotta contro i parassiti della vite e degli alberi da frutto dovranno essere i principi attivi la cui tossicità per l'uomo non sia tale da creare gravi danni e pericoli per la popolazione, oltre che agli operatori agricoli, i quali comunque dovranno assumere ogni precauzione al fine di minimizzare i pericoli di inquinamento dell'ambiente e diffusione nociva per piante, animali e persone. L'eventuale lotta contro le erbe infestanti, deve essere condotta con i principi attivi la cui tossicità non possa recare danni ad animali e persone.

Art. 34

DANNI DA DERIVA.

Nell'eventualità di danni causati da deriva per qualsiasi operazione di diserbo o di difesa antiparassitaria, i proprietari dei fondi, degli edifici e degli strumenti o automezzi danneggiati possono richiedere l'indennizzo in base alle norme vigenti.

Art. 35

CARTELLI PER TRATTAMENTI VELENOSI.

Gli agricoltori che, a scopo di protezione delle culture, eseguano trattamenti con sostanze velenose o spargano esche avvelenate, qualora le sostanze impiegate possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, dovranno darne preventivo avviso all'Autorità comunale e sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze., tabelle recanti ben visibile la scritta "terreno avvelenato" o simile.

Art. 36

CONTENITORI DI ANTIPARASSITARI.

Non è consentito abbandonare all'aperto o interrare contenitori di prodotti antiparassitari di qualsiasi genere.

Art. 37

RESIDUI DI COLTIVAZIONE.

Al fine di evitare la propagazione della nottua e della perimen del Granoturco, i tutoli e i materiali residui del Granoturco che non siano già strati raccolti o utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il mese di Febbraio dell'anno successivo alla coltivazione.

Al fine di ridurre la propagazione ed i danni della Metcalfa pruinosa e di altri parassiti, i residui delle potature dei tralci dei vigneti, devono essere adeguatamente eliminati con bruciamento o sminuzzamento e relativo interrimento, oppure con asportazione dai vigneti per altri usi.

Art. 38
TERRENI INGERBIDITI E INCOLTI.

In caso di terreni ingerbiditi, i proprietari degli stessi dovranno mantenere una fascia di rispetto di almeno 5 metri dal limite delle proprietà dei confini e dal ciglio delle strade comunali e vicinali. Se a tale operazione non provvederanno i proprietari medesimi, la stessa potrà essere eseguita a cura dei confinanti o del Comune che poi potranno farsi rimborsare le spese dai proprietari dei fondi ingerbiditi.

Previa perizia asseverata di un esperto in materia, è fatto obbligo ai proprietari di estirpare vigneti, noccioleti e altre colture che, non essendo trattati, sono focolai di gravi infezioni anche a notevoli distanze. Qualora il proprietario non fosse in grado di provvedere., il comune potrà fare eseguire l'estirpo. In tal caso tutte le spese sostenute saranno addebitate al proprietario.

Titolo VII
MALATTIE BESTIAME E TRASPORTO LETAME

Art. 39
OBBLIGO DI DENUNCIA.

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità Comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'Art. 1 del regolamento di polizia veterinaria 8 Febbraio 1954, n. 320 e nella circolare n. 55 in data 05 Giugno 1954 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità.

Art. 40
MALATTIE CONTAGIOSE.

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria cui sia stata fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza per mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua. I proprietari o i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che saranno impartite dalla competente autorità.

Art. 41
ANIMALI MORTI PER MALATTIE INFETTIVE.

L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del vigente regolamento di polizia veterinaria

Art. 42
IGIENE DELLE STALLE.

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, intonacate e in buono stato di manutenzione. Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie.

E' vietato tenere nelle stalle animali da cortile.

Art. 43
TRASPORTO DEL LETAME.

Per il trasporto del letame d'ogni genere e per lo spurgo di pozzi dovranno essere osservate le disposizioni del regolamento d'igiene e Codice della Strada.

Titolo VIII
MANUTENZIONE ED USO DELLE STRADE

Art. 44
SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

E' fatto obbligo a chiunque circoli o si immetta sulle strade comunali, vicinali o consorziali, proveniente dai campi con carri, trattori veicoli o macchine operatrici, di usare ogni necessaria cautela al fine di evitare lo sperdimento dei materiali trasportati o che il terriccio o il fango disperso dai veicoli stessi possa compromettere la buona manutenzione e pulizia della strade, pregiudicando la sicurezza del transito. Verificandosi tali circostanze i materiali e i detriti dovranno essere rimossi senza indugio a cura dell'utente della strada

Art. 45
TRANSITO DI MEZZI CINGOLATI.

E' fatto divieto di transito e manovra con mezzi cingolati su strade asfaltate di qualsiasi tipo e classificazione, senza che tali mezzi siano muniti delle apposite protezioni. I trasgressori di tale norma sono tenuti al risarcimento dei danni, oltre al pagamento della sanzione stabilita dal Sindaco in conformità a questo regolamento. Analogo divieto è fatto per i mezzi industriali cingolati.

Art. 46
STRADE INTERPODERALI.

La larghezza delle strade interpoderali deve essere carrabile e comunque non inferiore ai 3 metri.

Deve essere consentito il passaggio con mezzi eccezionali, fatto salvo il ripristino degli eventuali danni arrecati.

E' vietato modificare o cancellare delle strade interpoderali e vicinali senza il parere favorevole di tutti gli aventi diritto e di coloro che con le suddette opere possano avere dei danni.

Art. 47

STRADE VICINALI ED INTERPODERALI.

Coloro che, transitando su strade comunali, interpoderali e vicinali in terra battuta, inghiaiate o asfaltate, con carichi eccessivi, le danneggiassero, sono tenuti a ristabilirne il funzionamento a proprie spese. E' vietato altresì fare opere, depositi od ingombri sul suolo delle strade comunali, interpoderali o vicinali in modo da pregiudicarne il libero transito, nonché alterare le dimensioni, la forma e l'uso delle stesse.

Tutti gli utenti di strade interpoderali e vicinali sono tenuti a partecipare ai lavori di manutenzione delle stesse con prestazione di manodopera o concorso nelle spese. La necessità di spese o di manodopera è stabilita da chi ne fa maggiormente uso. La misura della quota di concorso sarà proporzionata alle dimensioni dei terreni di ogni proprietario. Le strade vicinali ed interpoderali debbono presentare opportune opere di regimazione delle acque.

Titolo IX

DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 48

COLTURE AGRARIE E LORO LIMITAZIONI.

Ciascun proprietario di terreni può usare i suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per particolari colture.

Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle colture.

Art. 49

GLI ALLEVAMENTI.

E' vietato l'allevamento all'interno e nei pressi di centri abitati di animali particolarmente fastidiosi e, come tali procuranti un disturbo olfattivo, acustico o inerente l'incolumità personale al di fuori delle normalità degli usi e dei costumi locali.

Titolo X

ACCENSIONE FUOCHI E PREVENZIONE INCENDI

Art. 50

ACCENSIONE FUOCHI.

Con richiamo alle leggi vigenti non è permesso accendere stoppie, sarmenti, gerbidi o incolti lungo i cigli dei campi o dei vigneti e sui margini delle strade senza essersi assicurati che sia stato eliminato qualsiasi pericolo d'incendio. In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto se non a distanza di sicurezza per case, stalle, fienili, pagliai e simili. Comunque tutti i fuochi devono essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano spenti completamente. I fuochi dovranno essere accesi preferibilmente nelle ore mattutine.

Art. 51

PREVENZIONE INCENDI.

E' proibito accendere, sia di giorno che di notte, razzi o altri fuochi artificiali, fuochi o falò per le vie e le piazze pubbliche e vicino alle case o pagliai, senza il permesso delle autorità competenti.

Titolo XI

CONTROLLI E SANZIONI

Art. 52

VIOLAZIONI E SANZIONI.

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dal Sindaco, dal Messo Comunale, dagli Assessori e Consiglieri incaricati, dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Le violazioni al presente regolamento salvo che il fatto non costituisca o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi della vigente normativa e della legge 24 Novembre 1981, n. 689.

Art. 53

RIPRISTINO ED ESECUZIONE D'UFFICIO.

Oltre al pagamento della sanzione prevista, può essere ordinata la rimessa in ripristino e disporre l'esecuzione d'ufficio dei danni arrecati e delle modificazioni provocate, quando ricorrono gli estremi di cui l'Art.54 del TUEL.

Art. 54
SEQUESTRO E CUSTODIA.

All'atto di accertare l'infrazione, si può procedere al sequestro cautelare delle cose che sono servite e sono state destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24 Novembre 1981, n. 689 e del DPR 22 Luglio 1982, n. 571.

Le cose sequestrate saranno conservate presso locali comunali.

Il relativo verbale sarà trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art.55
Sanzioni Pecuniarie

La violazione delle norme contenute nel presente regolamento viene sanzionata con un'ammenda da un minimo di € 130 ad un massimo di € 780 con graduazione proporzionata all'entità della violazione stessa.

L'accertamento della violazione viene posto in essere dall'Agente di Polizia Municipale o altri soggetti di cui all'art.3.

La determinazione della sanzione viene effettuata dal Responsabile del Servizio.

Titolo XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 56
ENTRATA IN VIGORE.

Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dal conseguimento di esecutività della deliberazione di approvazione ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
F.to : RAPALINO Mauro

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa BUE Carla

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal ____07 / 03 / 2002_____,.

Benevello , li ____07 / 03 / 2002_____

Il Segretario Comunale
F.to : Dott.ssa BUE Carla

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Benevello, li ____07 / 03 / 2002_____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa BUE Carla

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 17/03/2002

In quanto non soggetta controllo preventivo di legittimità:

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione
- In quanto dichiarata immediatamente eseguibile

Il Segretario Comunale
Dott.ssa BUE Carla